

Ai gentili clienti
Loro sedi

Monitoraggio fiscale: le novità

Gentile cliente, desideriamo informarLa che l'**articolo 9 della legge europea ha previsto la riduzione della sanzione per la violazione degli obblighi di comunicazione di cui al quadro RW di Unico**: la precedente sanzione, che ammontava **dal 10% al 50%** del valore dell'utilità all'estero non dichiarata, viene sostituita con una sanzione **dal 3% al 15%**, **raddoppiata nel caso in cui le attività siano detenute in un paese a fiscalità privilegiata** (quindi **dal 6% al 30%**). Tra le **altre novità** evidenziamo: i) la **soppressione della sezione I del quadro RW e III**; ii) viene inserito un **nuovo adempimento, che consiste nella dichiarazione degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria di cui i contribuenti non siano possessori diretti ma siano titolari effettivi secondo la legislazione antiriciclaggio**; iii) nel caso di **presentazione del modulo RW entro 90 giorni dal termine, si applica una sanzione in misura fissa** (pari a 258 euro). La modifica, come appare evidente, ha **inciso notevolmente sull'apparato sanzionatorio applicabile: l'entrata in vigore definitiva di tali disposizioni pone alcune problematiche relativamente al versamento delle somme richieste dall'Amministrazione finanziaria a titolo di sanzione sulla base di un provvedimento provvisorio/definitivo di applicazione**. Si segnala, in particolare, che **sia in caso di abolizione della sanzione, sia in caso di riduzione della sanzione, le somme totalmente o parzialmente versate in riferimento ad un provvedimento a titolo definitivo non possono essere restituite**. Di seguito forniamo alcuni chiarimenti sulla disciplina "transitoria" applicabile alle sanzioni irrogate in prossimità della variazione della disciplina sanzionatoria.

Premessa

La legge europea ha **modificato in modo rilevante la disciplina del monitoraggio fiscale: i contribuenti sono, infatti, tenuti ogni anno a compilare il quadro RW nel caso in cui possiedano attività finanziarie e investimenti all'estero.**

Viene eliminato, in particolare, **l'obbligo di comunicazione previsto dal quadro RW alla sezione I (trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni correnti ossia per cause diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo d'imposta sia stato superiore ad euro 10.000,00) e III (attività finanziarie e gli investimenti esteri che annualmente risultano di ammontare complessivo superiore a 10.000 euro, indipendentemente dall'effettiva produzione di reddito) e vengono modificate le sanzioni applicabili, ponendo alcune problematiche circa le ipotesi di irrogazione delle sanzioni:**

- riferite alle **sezioni soppresse del quadro RW;**
- che **prevedono l'applicazione delle vecchie sanzioni.**

A differenza di quanto previsto dalla precedente normativa (che prevedeva una **sanzione dal 10% al 50% delle somme non comunicate**), infatti, **viene prevista una sanzione ridotta dal 3 al 15%** (raddoppiata nel caso di investimenti ed attività finanziarie in paesi black list) **in riferimento ad un ambito di applicazione molto più ristretto** (per effetto, appunto, della soppressione delle sezioni I e III del quadro RW).

Le novità

Una delle principali modifiche previste dalla legge europea consiste nell'eliminazione, dal modulo RW delle comunicazioni previste dalla sezione I e III. Come noto, infatti, il Modello Unico prevedeva la suddivisione in tre sezioni del **quadro RW:**

- **sezione I: trasferimenti da e verso l'estero** relativi ad **operazioni correnti ossia per cause diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria**, effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti se **l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo d'imposta sia stato superiore ad euro 10.000,00;**
- **sezione II: attività finanziarie e investimenti esteri che annualmente risultano di ammontare complessivo superiore a 10.000 euro**, indipendentemente dall'effettiva produzione di reddito (come si vedrà, una modifica riguarda anche la soglia);
- **sezione III: trasferimenti**, correlati alle attività indicate nella **Sezione II, da, verso e sull'estero sempreché di ammontare complessivo, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, superiore a € 10.000.**

Per effetto della modifica apportata dalla legge n. 97/2013, quindi, i contribuenti devono comunicare al fisco **le attività finanziarie e gli investimenti esteri**. Al riguardo si evidenzia che:

- viene **eliminata la precedente soglia di 10.000 euro** al di sotto della quale non veniva richiesta alcuna comunicazione;
- **rimane valido l'originaria esenzione dalla compilazione**, nel caso in cui le **attività finanziarie e patrimoniali siano affidate in gestione o amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti conclusi attraverso il loro intervento**, qualora i flussi finanziari ed i redditi derivanti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Come abbiamo anticipato in premessa, il legislatore ha previsto **l'introduzione di un nuovo adempimento, per effetto del quale gli adempimenti comunicativi**, seppure siano stati ridotti, **diventano più penetranti**. Viene prevista, infatti, **l'estensione degli obblighi in argomento**, a carico dei **titolari effettivi delle disponibilità**, con il diretto richiamo all'articolo 1, comma 2, lettera u, del D.lgs. n. 231/2007, secondo cui per **"titolare effettivo"** si intende **"la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico"** al decreto sull'antiriciclaggio.

Cosa cambia per il contribuente?

Per effetto delle modifiche sopra riassunte, quindi:

- il contribuente dovrà dichiarare solo le **attività finanziarie e gli investimenti esteri**;
- **non esiste più la soglia minima di 10.000 euro**, pertanto dovrà essere compilata l'attuale sezione II del quadro RW anche per investimenti modesti;
- devono **comunicare investimenti ed attività finanziarie, i titolari effettivi degli stessi** ai sensi della disciplina antiriciclaggio.

Inoltre:

- ✓ non si devono più dichiarare le **operazioni correnti ossia per cause diverse dagli investimenti ed attività estere di natura finanziaria** (ex sezione I del quadro RW), **le operazioni da, verso, e sull'estero** (ex sezione III quadro RW);
- ✓ **le sanzioni nel caso di mancata comunicazione sono ridotte**.

Sanzioni

Con l'intervento dell'articolo 9 legge n. 97/2013 viene **notevolmente alleggerito anche l'apparato sanzionatorio previsto in materia di monitoraggio fiscale**. Le novità previste dall'articolo 5 riguardano **sia i contribuenti che gli intermediari finanziari**. In riferimento a questi ultimi, infatti, **si segnala che la sanzione per l'omessa trasmissione delle informazioni** prevista dall'articolo 1

del DL n. 167/90 **va dal 10% al 25%**, mentre le disposizioni previgenti prevedevano una **sanzione fissa del 25%**.

Per quanto riguarda, invece, le **comunicazioni dei contribuenti**, la **sanzione varia dal 3% al 15%**, oppure **dal 6% al 30%** nel caso in cui la comunicazione riguardi attività ed investimenti in territori considerati a fiscalità privilegiata dal DM 04.05.1999 e dal DM 21.11.2001

Viene previsto, inoltre, che **nel caso in cui il contribuente presenti entro 90 giorni dalla scadenza del termine il modulo RW**, venga applicata solamente la **sanzione in misura fissa pari a 258 euro**. La stessa sanzione si applica nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa.

Efficacia dell'apparato sanzionatorio

Bisogna evidenziare che **il nuovo apparato sanzionatorio** (secondo il principio del favor rei previsto dall'articolo 3 D.Lgs. n. 472/97) **esercita la sua efficacia a partire dal 04.09.2013, ovvero la data di entrata in vigore della legge n. 97/2013.**

Una prima problematica che si deve analizzare riguarda l'abolizione delle sezioni I e III del quadro RW. Al riguardo bisogna ricordare che secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 180/E/98 se diviene lecito un comportamento posto in essere nella vigenza di una norma che in precedenza lo sanzionava, può accadere che al momento dell'abolizione:

- la sanzione **non è stata ancora irrogata;**
- la sanzione è stata **irrogata**, ma l'obbligato **non ha ancora pagato alcuna somma;**
- l'obbligato ha **pagato in tutto o in parte** la sanzione in dipendenza di un **provvedimento non ancora definitivo;**
- l'obbligato ha **pagato in tutto o in parte la sanzione a seguito di provvedimento definitivo.**

Nel primo caso nessuna sanzione **può essere irrogata;** nel secondo **nessuna somma può essere pretesa;** nel terzo (c) **la somma versata va restituita;** nel quarto **la somma versata non può essere restituita.**

Un secondo punto che deve essere analizzato riguarda l'irrogazione delle sanzioni in misura maggiore a quella attuale. In questa ipotesi, secondo la C.M. n. 180/E del 1998, **la definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione impedisce in ogni caso l'applicazione del regime più favorevole, quantunque la sanzione non sia stata ancora pagata.**

In sintesi, se viene introdotta **una sanzione più mite** rispetto a quella in vigore al momento della violazione, può accadere che:

- la sanzione non è stata ancora irrogata;
- la sanzione è stata irrogata, ma il provvedimento non è ancora divenuto definitivo;
- la sanzione è stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo.

Nel primo caso **dovrà essere irrogata la sanzione più mite**; nel secondo **la misura della sanzione dovrà essere ridotta in conformità alla previsione più favorevole**, con diritto alla **restituzione di quanto eventualmente già pagato** in eccedenza; nel terzo la sanzione irrogata secondo **l'originaria previsione meno favorevole rimane dovuta**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO